

All'Agenzia delle Entrate – Ufficio locale di Formia

Domanda di rimborso delle imposte dirette ex art. 37 e 38 DPR 602/73

premesse

che è dipendente della Società CA.RE.MAR in qualità di 1°Ufficiale di coperta e, a causa di infortuni a bordo, per i periodi dal 07/02/2004 al 01/02/2005 e dal 01/02/2006 al 23/1/2007, ha percepito dall'I.P.SE.MA le seguenti indennità giornaliere per inabilità temporanea assoluta (vedasi certificazioni allegate):

Data	Importo lordo in €	Ritenute d'acconto (IRPEF, Add. com.le e reg.le)	Importo netto
05/03/2004	486,00	118,58	367,42
02/04/2004	2.484,00	606,09	1.877,91
16/04/2004	7.121,28	1.737,59	5.383,69
17/05/2004	2.921,16	712,77	2.208,39
04/06/2004	2.655,60	688,05	1.967,55
15/06/2004	3.319,50	1.009,13	2.310,37
21/07/2004	2.257,26	686,21	1.571,05
03/08/2004	2.788,38	847,67	1.940,71
06/09/2004	3.717,84	1.130,22	2.587,62
04/10/2004	5.576,76	1.840,11	3.736,65
05/11/2004	1.858,92	751,00	1.107,92
18/11/2004	2.655,60	1.072,86	1.582,74
14/12/2004	2.921,16	1.207,16	1.714,00
11/01/2005	2.655,60	647,96	2.007,64
02/02/2005	2.921,16	712,76	2.208,40
16/02/2005	1.460,58	356,39	1.104,19
17/02/2006	132,78	32,39	100,39
17/02/2006	540,00	131,75	408,25
07/03/2006	3.204,48	781,90	2.422,58
04/04/2006	5.304,68	1.294,34	4.010,34
05/05/2006	7.957,02	1.941,51	6.015,51
18/05/2006	468,06	114,20	353,86
20/06/2006	6.240,80	1.522,76	4.718,04

28/07/2006	4.992,64	1.502,25	3.490,39
23/08/2006	5.460,70	1.926,54	3.534,16
04/10/2006	4.368,56	1.764,90	2.603,66
03/11/2006	5.460,70	2.206,11	3.254,59
14/12/2006	4.212,54	1.701,87	2.510,67
19/01/2007	4.992,64	1.218,19	3.774,45
02/03/2007	<u>2.496,32</u>	<u>609,10</u>	<u>1.887,22</u>
Importi totali	103.632,72	30.845,36	72.787,36

considera

che le indennità così come erogate hanno subito l'indebita ritenuta d'acconto per un ammontare complessivo di € 30.845,36, per il seguente ordine di motivi:

- L'I.P.SE.MA è stato istituito dal decreto legislativo n° 479/94 a seguito della delega conferita al Governo dall'art. 1 della L. n° 537/93 per il riordino degli enti pubblici di previdenza e assistenza, in sostituzione delle tre Casse Marittime (Adriatica, Meridionale e Tirrena) e con gli stessi compiti di queste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di prestazioni previdenziali di malattia e maternità nel campo marittimo: pertanto, l'I.P.SE.MA. ha competenza esclusiva in materia di assicurazione contro gli infortuni, materia disciplinata dalla L. 24/04/1937 n° 831;

- L'I.P.SE.MA, nell'erogare le suelencate indennità, ha sottoposto indebitamente le stesse a ritenuta d'acconto ritenendole sostitutive dei redditi non percepiti considerando applicabile l'art. 6, secondo comma del TUIR DPR 917/86: invero, è da ritenersi applicabile al caso di specie l'art. 24 del RDL 23/09/1937 n° 1917 convertito nella L. 831 del 24/04/1938 che escludeva dall'imposta di ricchezza mobile le indennità e gli assegni a favore degli assicurati per le prestazioni previste dal decreto medesimo.

- E' evidente che il contrasto tra l'art. 6 del DPR 917/1938 ed il citato art. 24 del RDL n° 1918/1937 si supera in quanto applicabile il principio generale secondo il quale, in assenza di una esplicita abrogazione di una norma antecedente da parte di una norma sopravvenuta, una legge generale "posterior" non possa derogare ad una legge speciale "prior": la stessa Suprema Corte (sentenza n° 8975/92) con la Corte dei Conti (sex contr. 27/07/94 n° 53), ha stabilito che una legge speciale può essere derogata o modificata solo da un'altra legge speciale successiva avente lo stesso oggetto oppure un oggetto più ampio, comprensivo di quello precedente. Ne deriva che il DPR 917/86 non ha alcun potere abrogativo nei confronti di una legge speciale quale è la L. 831/1938 ancorchè tratti materia tributaria. D'altro canto l'art. 135 dello stesso DPR 917/86

stabilisce che restano ferme le agevolazioni tributarie previste da leggi speciali ed essendo, quindi, vigente il RDL n° 1918/1937 così come convertito nella citata L. 831/1938, esso esplica tutta la sua efficacia nei confronti dell'IRPEF, imposta che ha indubbiamente sostituito la vecchia ricchezza mobile.

- Conforta, inoltre, la tesi della specialità della norma che disciplina le attività della gente di mare anche il DPR 1124/65 (art. 127) il quale esclude la competenza dell'INAIL per gli addetti alla navigazione marittima in quanto attribuita, per l'assicurazione, in via esclusiva alle Casse Marittime competenti per territorio (dicasi IPSEMA).

Tanto sopra premesso e considerato,

chiede

che venga disposto il rimborso di € 30.845,36, oltre agli interessi maturati e maturandi.

Si allegano prospetti dei compensi, copia conforme sentenza.

Ventotene, 21 Maggio 2007